

Roma, 28 gennaio 2021

La PREVIDENZA come forma di PREVENZIONE Ampliamento della platea dell'APE social

Dati Inail
COVID

L'ultimo report curato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Inail aggiornato alla data del 31 dicembre¹ rileva che i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all'Inail sono 131.090. Rispetto al monitoraggio precedente sono state denunciate 26.762 infezioni di origine professionale in più, di cui 16.991 riferiti a dicembre, 7.901 a novembre e 1.599 a ottobre, i restanti 271 casi sono riconducibili a mesi precedenti.

Alla data del 31 dicembre la categoria professionale più colpita risulta essere quella dei tecnici della salute, con il 38,7% delle infezioni denunciate, l'82,2% delle quali relative agli infermieri, seguita dagli operatori socio-sanitari (19,2%), dai medici (9,2%), dagli operatori socio-assistenziali (7,4%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%). Circa un terzo dei decessi riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale.

Un'analisi delle denunce di infortunio per età dei lavoratori contagiati dal Covid-19 evidenzia come i tecnici della salute abbiano un'età media al contagio di circa 44 anni, cioè tendenzialmente più giovani di 2,5 anni rispetto al complesso degli infortunati Covid. Tra questi coloro che hanno un'età superiore ai 61 anni sono il 3,8% dei contagiati della categoria.

Nel 2019, le denunce di infortunio in occasione di lavoro (esclusi, quindi, quelli in itinere) del settore "Sanità e assistenza sociale"² sono state 28.531, in riduzione di circa il 15% rispetto al 2015 e in lieve aumento (+0,9%) rispetto al 2018. Tale comparto rappresenta circa il 7,0% delle denunce di infortunio della gestione Industria e servizi (411.435) e l'8% (circa 22.000) è la quota di tutti i casi accertati positivamente dall'Istituto. Il 75% degli infortuni di questo settore interessa le donne; oltre la metà dei casi è concentrato nella classe di età 45-59 (età media 48,5 anni), mentre gli infortunati con età maggiore di 60 anni sono il 9,7% di tutto il comparto. Le conseguenze degli infortuni di questo settore sono per circa il 96% indennizzati in temporanea, il 3,1% in capitale, lo 0,5% in rendita diretta, solo lo 0,04% con rendita a superstiti.

Dalla semplice analisi dei dati infortunistici, come quelli sopra riportati legati ai contagi da SARS-CoV-2, si evince, pertanto, che esistono alcune categorie di lavori particolarmente esposti a rischi professionali che necessitano di una tutela differenziata.

Nuovi rischi

Rileva evidenziare che il quadro dei rischi professionali è profondamente cambiato con la rapida evoluzione del mondo del lavoro e diversi fattori ne disciplinano il mutamento: la tecnologia, i mercati, la demografia, il diritto del lavoro, la crisi economica. Sono mutate le competenze richieste e il modo di lavorare a seguito della rapida espansione dell'utilizzo di ICT (*smartworking*, *crowd working*); la possibilità di realizzare *l'Internet of things and Services (IoTS)* crea nuovi modelli organizzativi all'interno delle imprese (*smart factories*) e nuovi modelli di produzione (*smart manufacturing*). Ciò ha determinato una profonda modifica delle caratteristiche del lavoro che, se da una parte ha offerto maggiore flessibilità organizzativa e sicurezza dei processi rispetto ai rischi tradizionali, dall'altra ha posto in evidenza nuovi rischi per la sicurezza e la salute di ampie platee di lavoratori. Inoltre, la recente

¹ I dati del presente contributo sono stati rilevati alla data del 31 dicembre 2020.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-scheda-tecnica-contagi-covid-31-dicembre-2020.pdf?section=comunicazione>

² Fonte Open Data – tabelle semestrali - aggiornamento al 31 ottobre 2020.

pandemia ha ulteriormente inciso sui processi produttivi, con riflessi sul relativo andamento infortunistico.

Art. 3 e 38 Cost.

Trattare tutti in maniera uguale senza tener conto delle diversità di esposizione a rischio determina situazioni di ingiustizia sostanziale. Bisogna, dunque, considerare le diverse tipologie professionali, la durata delle diverse attività effettivamente svolte nel corso della vita professionale di ciascun lavoratore e la differente aspettativa di vita.

Per effettuare politiche prevenzionali e previdenziali efficaci, l'analisi dei dati è una precondizione al fine di individuare le aree di rischio, definendo i criteri di priorità per la loro scelta, come è stato fatto con il contributo dell'Inail per i lavori gravosi dell'APE. Fondamentale è il potenziamento dei data base per una classificazione delle mansioni in base all'esposizione al rischio ed in particolare della banca dati degli assicurati.

Potenziamento
dei data base

È necessario, infatti, conoscere l'intero percorso lavorativo dei soggetti da tutelare. Occorrerebbe pertanto realizzare, senza aggravio per gli assicuranti, l'anagrafe degli assicurati³, strumento fondamentale per una corretta attuazione dei nuovi compiti dell'Istituto in materia di prevenzione, riabilitazione e reinserimento nonché per la migliore finalizzazione delle attività di ricerca. L'Inail infatti conosce il lavoratore solo in occasione dell'infortunio o della malattia professionale.

Sarebbe dunque necessario rafforzare la condivisione e le sinergie con altre banche dati, con particolare riferimento alle banche dati Inps relative alla forza lavoro occupata, al fine di realizzare analisi più efficaci e complete dell'incidenza di tali avvenimenti rispetto alla forza lavoro occupata, necessarie a costruire i quadri di esposizione al rischio.

Il lavoro gravoso può essere individuato dagli indici di rischiosità. Il tasso di premio Inail, essendo espressione della pericolosità dell'attività lavorativa assicurata, è un buon indicatore di rischio, ammettendo una corrispondenza tra premio alto e lavoro gravoso. Infatti, il tasso di tariffa calcolato per ogni voce di lavorazione, esprime la rischiosità media nazionale dell'attività lavorativa inquadrata e declinata nella voce. Anche se il tasso di tariffa dipende da altri fattori, i cosiddetti costi indiretti che non sono correlati alla rischiosità della lavorazione assicurata, ma vengono caricati per la copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto o per i costi sostenuti a seguito degli infortuni in itinere (caricamento indifferenziato su tutte le lavorazioni), trasversali all'attività lavorativa svolta, questi non inficiano il valore del tasso di premio in termini di rischiosità in senso stretto. L'unico problema è l'esposizione a rischio, rappresentata dalle masse salariali dichiarate dai datori di lavoro in sede di autoliquidazione del premio e non dal numero dei lavoratori, non noti, quindi, all'Inail. Essi sono stimati attraverso un algoritmo ricavato dalle suddette retribuzioni, e costituiscono unità di lavoro annue: in quanto numeri puri (quantità di lavoro), non possono essere ricondotti al singolo lavoratore assicurato, né essere rappresentati per età e per sesso. Infine, l'Inail assicura, come già detto, le lavorazioni, e non sempre è possibile la riconduzione ad esse delle singole professioni.

Si tratta dunque di realizzare puntuali quadri di esposizione al rischio, come peraltro già indicato all'art. 8 del d.lgs. 81/2008, a fini prevenzionali in termini di politiche attive a sostegno delle imprese e dei lavoratori, e a quelli previdenziali in relazione alla flessibilità in uscita dal lavoro, oltre che per il Covid, anche per altri tipi di esposizioni, che generano malattie gravi e che meriterebbero tutele rafforzate, si pensi all'uso di determinate sostanze cancerogene.

In relazione al mutato quadro dei rischi legato ai nuovi lavori, l'attenzione deve riguardare la condizione dei soggetti che, pur qualificabili, ai sensi del Codice civile, come lavoratori autonomi, prestano un'attività che, per le condizioni organizzative e di rischio, è sostanzialmente assimilabile a quella dei lavoratori subordinati. L'articolo 38 Cost., secondo comma, nell'affermare il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati di vita, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non fa alcuna distinzione

³ Relazione programmatica 2021-2023, p. 13.

tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati. L'etero o auto determinazione delle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa non dovrebbe essere un discrimine ai fini dell'accesso alla tutela.

A seguito dall'emergenza Coronavirus infatti il perimetro della tutela assicurativa Inail ha evidenziato ancora di più i suoi limiti.

Si impone, oggi, oltreché per i riflessi sulla costruzione di un sistema pensionistico più giusto, un'importante riflessione rispetto alle categorie professionali oggi escluse dall'assicurazione obbligatoria pubblica come, ad esempio, le categorie dei tecnici della salute che operano con contratti di libera professione, i medici di famiglia, i medici liberi professionisti, i farmacisti e anche altre categorie ancora escluse dalla tutela Inail come le forze armate, di polizia e i vigili del fuoco, superando quelle resistenze anche interne alle categorie stesse, nonostante la disponibilità dell'Istituto. In un quadro programmato di rivisitazione della tutela assicurativa, costituzionalmente orientato, sarebbe inoltre opportuno ampliare l'attuale, ma insufficiente, ambito di tutela degli insegnanti e studenti per tutte le attività svolte⁴. Tale estensione sarebbe in continuità con quanto previsto recentemente dal legislatore circa i rider⁵ addetti alle consegne a domicilio, i soggetti che svolgono attività di volontariato a fini di utilità sociale, (tutela estesa a detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità⁶), i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Inoltre, attraverso l'individuazione delle nuove aree di rischio sarebbe possibile ampliare e consolidare le azioni di flessibilità previste dall'APE social, attraverso l'anticipo pensionistico, con effetti positivi anche sugli andamenti infortunistici per quelle categorie dove la frequenza degli infortuni cresce al crescere dell'età del lavoratore.

A fronte, dunque, della disomogeneità dei criteri applicabili ai diversi regimi previdenziali, una forma di flessibilità differenziata (con o senza penalizzazioni) e non indistinta garantirebbe una maggiore equità del sistema previdenziale. In questo quadro si potrà rivisitare l'istituto dell'APE sociale estendendolo a tutti i lavoratori esposti a particolari condizioni di rischio, garantendone un'uscita flessibile dal mondo del lavoro.

Il Presidente della Commissione Prevenzione e
Previdenza. Relazioni sindacali
On. Cesare Damiano

Contributo tecnico: il Direttore centrale rapporto assicurativo
dott. Agatino Cariola

il Coordinatore generale della consulenza
statistico attuariale
dott.ssa Silvia D'Amario

il Direttore centrale prevenzione
Ing. Ester Rotoli

la Segreteria tecnica del Presidente
dott.ssa Sara Stabile

Estensione
della platea
degli
assicurati

Ampliamento
platea APE
social

⁴ Relazione programmatica 2021-2023, p. 13.

⁵ L'art. 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha modificato il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'inserimento dell'art. 47-septies² che ha esteso l'obbligo assicurativo Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

⁶ [circolare-nr-2-del-10-gennaio-2020-testo.pdf \(inail.it\)](#)